

COMUNE DI MONTEMURLO

STATUTO

TITOLO I PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

Capo I LA COMUNITA', L'AUTONOMIA, LO STATUTO

Art. 1 La comunità

1. La comunità di Montemurlo è composta da individui liberi ed indipendenti, i quali concorrono a formare famiglie, associazioni ed istituzioni. Il Comune di Montemurlo riconosce la centralità dell'individuo ed ispira ogni suo atto al pieno e libero sviluppo di ognuno, e degli interessi generali della collettività. L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla Comunità di Montemurlo l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa del Comune. Con riferimento alla Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 secondo cui "il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo consiste nel riconoscimento della dignità di ogni essere appartenente alla famiglia umana", si impegna a riconoscere il valore di ogni individuo in tutte le fasi dell'esistenza e a promuovere ogni possibile iniziativa atta ad esprimergli concreta solidarietà.

2. Il Comune di Montemurlo ritiene indispensabile promuovere la valorizzazione delle condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, nel rispetto dei diritti della persona; riconosce la differenza tra i sessi e le persone quale dimensione capace di produrre rinnovamento nell'organizzazione sociale; promuove azioni positive intese a realizzare pari opportunità di accesso al lavoro e nella società; sviluppa nuova modalità di organizzazione di servizi, uffici e prestazioni adeguate alla pluralità di esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori, delle cittadine e cittadini.

3. Nella cura degli interessi della Comunità gli organi del Comune assicurano la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni, operando affinché esso conservi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati, esprimendo l'identità ed i caratteri distintivi propri della società civile che la compone.

4. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo nel rispetto dell'equilibrio del territorio, con particolare riguardo alla tutela dell'ecosistema e della salute dei cittadini. Riconosce i valori ambientali e paesaggistici del territorio, con l'assieme del suo patrimonio artistico, storico, naturalistico, come beni essenziali della comunità, assumendone la valorizzazione e la tutela come obiettivo generale della propria attività istituzionale ed amministrativa.

5. La Comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune persegue il conseguimento di tali finalità.

6. Il Comune di Montemurlo condanna ogni forma di violenza, di discriminazione e di guerra ed ispira tutti i

suoi interventi ai valori della pace, dell'ospitalità, della fratellanza tra i popoli, del rispetto della tutela dei cittadini più deboli, dell'equità sociale e della solidarietà, valori fondanti della comunità cittadina; promuove, altresì, ricerca, cooperazione ed informazione ed atti in genere, volti a diffondere cultura di pace e cooperazione fra i popoli, nell'ottica di una visione autenticamente multi-etnica della società.

7. Il Comune di Montemurlo ispira la propria azione alla tutela dei cittadini e dei loro diritti, al di là di ogni differenza di sesso, condizione, nazionalità, razza, cultura, religione, promuovendo iniziative volte ad accrescere l'uguaglianza di opportunità di tutti coloro che risiedono nel territorio comunale.

8. Il Comune di Montemurlo riconosce come fondamentale la tutela dei diritti dei minori e dell'infanzia e si attiva con ogni mezzo per affiancare l'opera dell'UNICEF e di tutte le organizzazioni nazionali e internazionali che operano in questo settore e che si ispirino a questi principi; promuove la creazione del "Consiglio dei Giovani", secondo le modalità che saranno definite dal regolamento.

9. Il Comune riconosce e promuove il pluralismo associativo e il volontariato quali espressioni e fattori di libertà, di solidarietà e di progresso civile ed economico. Nell'ambito delle competenze e dei principi statuari il Comune favorisce la funzione di promozione sociale e di sviluppo perseguita dalle libere associazioni costituite senza scopo di lucro, di cui al successivo art. 35, anche attraverso forme di incentivazione costituite da apporti sia di natura finanziaria che tecnico professionale ed organizzativa; valorizza le autonome forme associative e di cooperazione, favorendo l'esercizio del diritto di accesso agli atti, alle strutture e ai servizi, e attivando la loro consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

10. Il Comune di Montemurlo riconosce l'esistenza di una "specificità giovanile" ed opera con atti e politiche volti a favorire il pieno e libero sviluppo della personalità dei giovani sul piano culturale, sociale, economico; provvede inoltre alla verifica periodica di tali atti e politiche.

11. Il Comune di Montemurlo ritiene prioritario adoperarsi, con iniziative concrete, sulla questione della terza età, favorendo così la presenza degli anziani nel tessuto sociale, culturale ed economico della comunità di Montemurlo.

12. Il Comune di Montemurlo riconosce come proprio dovere fondamentale la tutela dei cittadini portatori di handicap operando con atti e politiche volti a favorire il pieno inserimento nella società, con pari dignità ed opportunità.

Art. 2 L'autonomia

1. L'attribuzione alla comunità locale della titolarità del diritto di autonomia costituisce il principio che guida la formazione, con lo statuto e con i regolamenti, dell'ordinamento generale del Comune.

2. L'autonomia comunale è intesa, in piena coerenza con le tradizioni democratiche ed il disegno costituzionale della Repubblica, come momento essenziale per la realizzazione del pluralismo politico e istituzionale.

Art. 3 Lo statuto

1. Il presente statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune di Montemurlo, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.

2. Lo statuto, liberamente formato dal Consiglio comunale, con il concorso delle rappresentanze della società civile organizzata nella Comunità di Montemurlo, costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e

regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.

3. Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo statuto e dai regolamenti, nell'ambito della legge.

4. Il Consiglio comunale adeguerà i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili delle comunità rappresentate.

5. La conoscenza dello statuto da parte dei cittadini sarà assicurata nelle forme previste dal successivo *titolo VIII*.

Capo II IL COMUNE

Art. 4 Il ruolo

1. Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo Statuto ed i principi generali affermati dall'ordinamento.

2. Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla Comunità ed indirizza la propria attività amministrativa ed il funzionamento della sua organizzazione affinché provvedano a soddisfarli.

3. Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella Comunità, per il pieno e libero sviluppo di ognuno.

4. Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini. Considera l'associazionismo e il volontariato come soggetti di partecipazione capaci di elaborare contributi sociali finalizzati al perseguimento dell'interesse generale e ne agevola l'attività coerentemente con i principi espressi dal presente statuto.

5. Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nelle gestioni, di ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richieste.

6. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.

7. Promuove le più opportune forme di decentramento; favorisce e attua forme di partecipazione e consultazione della popolazione; promuove la discussione ed il confronto sui problemi connessi con la realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi, nonchè con la gestione dei servizi.

Art. 5 Le funzioni

1. Il Comune, istituzione autonoma entro l'unità della Repubblica, è l'ente esponente della comunità, della

quale rappresenta e cura gli interessi generali, con esclusione di quelli che la Costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti. Il Comune è espressione del diritto naturale della Comunità locale ad autodeterminarsi nei limiti della Costituzione della Repubblica e nell'ambito della legge.

2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio, salvo quelle escluse dalle norme richiamate nel precedente comma. Hanno carattere primario, per la loro importanza, le funzioni relative ai settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico.

3. Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha piena titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni dello statuto e dei regolamenti e, per quelle che estendono i loro effetti ad altre comunità, dagli accordi e istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.

4. Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini.

5. Il Comune esercita le funzioni attribuite, delegate o subdelegate dalla Regione per soddisfare esigenze ed interessi della propria comunità, adottando le modalità previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite, per questi interventi, dalla legislazione regionale.

6. La Comunità è titolare, direttamente o indirettamente con il concorso attivo di propri rappresentanti istituzionali alle scelte di pianificazione svolte da enti sovraordinati o delegati, del governo degli interventi che comportino modificazioni rilevanti alle caratteristiche ambientali, paesaggistiche, urbanistiche e territoriali del proprio territorio. Il Comune di Montemurlo esercita dette funzioni, in rappresentanza istituzionale della comunità, secondo le disposizioni normative nazionali e regionali vigenti.

7. Il Comune di Montemurlo riconosce come propria peculiare funzione il concorrere a:

- rimuovere gli ostacoli di qualsiasi natura che impediscono il pieno sviluppo della persona umana ed il libero esercizio dei suoi diritti inviolabili, in una visione di reale parità fra tutti gli individui;

- favorire l'adempimento dei compiti affidati alla famiglia e tutelare la maternità;

- riconoscere a tutti il diritto alla casa come fondamentale;

- riconoscere a tutti il diritto al lavoro come fondamentale;

- riconoscere a tutti il diritto alla salute come fondamentale;

- consentire ai cittadini di conseguire i più alti livelli di formazione ed istruzione, anche attraverso lo sviluppo dei servizi per il diritto allo studio e per la formazione ed orientamento professionale;

- favorire la diffusione e lo sviluppo dell'impiego culturale e sportivo del tempo libero, come rilevante momento di formazione ed espressione della persona umana.

8. Nell'esercizio delle sue funzioni il Comune si conforma al principio della distinzione dei ruoli fra Amministratori e Responsabili degli uffici e servizi, che assegna ai primi i poteri di indirizzo e di controllo e riserva ai secondi quelli di gestione amministrativa, finalizzati all'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali e alla realizzazione delle scelte programmatiche e degli interventi che da esse derivano, conformemente a quanto previsto dal presente statuto e dal regolamento.

1. L'attività amministrativa del Comune è informata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità, del buon andamento e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.

2. La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituisce obiettivo primario degli organi elettivi e della struttura burocratica ed i risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal Consiglio comunale e resi noti ai cittadini.

3. Apposite norme del presente statuto e dei regolamenti attuano le disposizioni stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

4. Il Comune assicura la più ampia informazione agli utenti sulla organizzazione e gestione dei propri organi, uffici e servizi pubblici di competenza comunale, anche ai fini di un controllo diffuso di efficienza, definendone la regolamentazione. Assicura altresì la più ampia informazione sui propri programmi, atti ed iniziative.

Art. 7

Caratteristiche costitutive

1. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.

2. Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione od all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l'erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.

3. La sede del Comune è posta in Montemurlo, nel Palazzo Comunale, e può essere modificata soltanto con atto del Consiglio comunale.

4. Il Comune ha diritto di fregiarsi dello stemma e del gonfalone allo stesso attribuiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Repubblica.

Capo III

LA CITTADINANZA

Art. 8

Ruolo della cittadinanza

1. I cittadini, con il loro diritto - dovere di voto e di partecipazione, sono depositari del compito primario di governo della comunità locale, che assegnano a proprie rappresentanze istituzionali.

2. E' dovere del cittadino contribuire con la vigilanza e la proposta allo svolgimento ordinato della vita amministrativa, ponendosi in termini di reale solidarietà con gli interessi generali della Comunità.

3. L'assunzione di responsabilità di ogni cittadino implica il dovere di rispettare leggi, norme e regolamenti, i diritti di ogni altro componente della Comunità, l'ambiente ed i beni culturali e naturali.

4. E' dovere dei cittadini concorrere in forma diretta alla spesa per la gestione del Comune e dei beni-servizi da esso erogati, nel rispetto della legge, con il pagamento di imposte, tasse e tariffe che l'Amministrazione stabilisce in base alla autonomia impositiva ad essa attribuita.

Capo IV
LA POTESTA' REGOLAMENTARE

Art. 9
I regolamenti comunali

1. I regolamenti sono *atti normativi del Comune ad efficacia generale*.
2. La potestà regolamentare è esercitata *dal Consiglio Comunale, e dalla giunta per quanto attiene le materie di stretta competenza*, secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo Statuto. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo Statuto.
3. *I regolamenti entrano in vigore dopo il decorso dell'ordinario tempo di pubblicazione della deliberazione di approvazione.*

Art. 10

Violazione alle norme dei regolamenti comunali ed alle ordinanze del Sindaco

Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le violazioni alle norme dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma e con le modalità stabilite dal Regolamento

Capo V
LE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

ART. 11
Programmazione e pianificazione

1. Il Comune, per realizzare le proprie finalità, adotta nell'azione di governo il metodo della programmazione ed indirizza l'organizzazione dell'ente secondo criteri idonei a realizzarlo, assicurando alla stessa i mezzi all'uopo necessari.
2. Concorre, quale soggetto della programmazione, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione.
3. Partecipa, con proprie proposte, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione e concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento, secondo le norme della legge regionale.
4. Nell'esercizio diretto delle funzioni di programmazione e nel concorso alla programmazione regionale e provinciale il Comune persegue la valorizzazione delle vocazioni civile, economica, culturale e sociale della propria comunità e la tutela delle risorse ambientali e naturali del suo territorio. In particolare il Comune di Montemurlo promuove tutte le procedure amministrative utili al fine di rendere armonico lo sviluppo economico e sociale favorendo la regolazione delle attività economiche ed operando per la corretta applicazione delle leggi di tutela ambientale, delle norme antinfortunistiche e di igiene nei luoghi di lavoro. Tutto ciò nei limiti stabiliti dalle leggi e nel rispetto del ruolo autonomo delle forze economiche e sociali.

5. Le funzioni di cui al presente articolo ed ogni altra in materia di programmazione e pianificazione, generale e di settore, con effetti estesi alla comunità ed al di fuori di essa od all'organizzazione interna, appartengono alla competenza del Consiglio comunale.

Titolo II GLI ORGANI DEL COMUNE

Capo I ORDINAMENTO

ART. 12 Norme generali

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, la Giunta ed il Sindaco; fra questi sono organi elettivi il Consiglio Comunale e il Sindaco.

2. Spettano agli organi del Comune la funzione di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo statuto nell'ambito della legge.

3. La legge e lo statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco, per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.

Capo II IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 13 Ruolo e competenze generali

1. Il Consiglio comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità, dalla quale è eletto.

2. Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e dal numero di consiglieri stabilito dalla legge.

3. Il Consiglio Comunale è presieduto da un Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vicepresidente, eletti in seno al medesimo Consiglio.

4. Spetta al Consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali delle Comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.

5. Le attribuzioni generali del Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente statuto.

ART. 14 Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

1. *Entro trenta giorni dalla proclamazione il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato*

2. Il Consiglio comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi

affermati dal presente statuto, stabilendo la programmazione generale dell'Ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo:

a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente *il regolamento* per il funzionamento *del Consiglio* e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;

b) agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo comunale, quali i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi, la disciplina dei tributi e delle tariffe;

c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e progetti che costituiscono i piani d'investimento; agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente ed alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;

d) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale ed a quelli di programmazione attuativa;

e) agli indirizzi rivolti alle aziende speciali ed agli enti dipendenti, sovenzionati o sottoposti a vigilanza.

3. Il Consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale definisce per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione dell'ente e determina i tempi per il loro conseguimento.

4. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, i criteri-guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi e l'operato dell'organizzazione, *per l'attuazione del programma presentato dal Sindaco*.

5. Il Consiglio può esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali i Revisori dei conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.

6. Il Consiglio esprime gli indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti che il Sindaco nomina in Enti, aziende, organismi societari ed associativi, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.

7. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi ed alle problematiche che interessano la comunità nazionale e locale.

Art. 15

Funzioni di controllo politico-amministrativo

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti, per le attività:

a) degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;

b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuate per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.

3. Il Consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, la coerenza dell'attività dei

soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'Amministrazione della comunità persegua i principi affermati dallo statuto e la programmazione generale adottata.

4. *IL regolamento di contabilità prevederà l'istituzione di un sistema di controllo interno della gestione, secondo le tecniche più idonee per conseguire risultati elevati nel funzionamento dei servizi pubblici e nella produzione di utilità sociali e il Regolamento di organizzazione definirà le modalità di valutazione delle prestazioni del personale e del controllo amministrativo introdotto dalla legge 286/99.*

5. Il Collegio dei Revisori dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio comunale e con gli altri organi del Comune, nella sua funzione di controllo, con le modalità previste dalla legge.

6. La vigilanza sulla gestione delle aziende speciali e degli altri enti ed organismi di cui al punto b) del primo comma è esercitata dal Consiglio comunale, a mezzo del Sindaco e con la collaborazione della Giunta, secondo le norme stabilite dai loro ordinamenti e dal regolamento comunale.

Art. 16 Gli atti fondamentali

1. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dal secondo comma dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della Comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente.

2. Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia emanate con leggi ad essa successive, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri comunali ed alla loro surrogazione.

Art. 17 Le nomine di rappresentanti

1. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi sulla base dei quali il Sindaco provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune, ovvero da essi dipendenti o controllati. Nella definizione degli indirizzi di cui sopra dovranno essere osservate le norme vigenti anche in materia di pari opportunità.

2. Nei casi espressamente dettati dalla legge, in cui previsto che di un organo, collegio o commissione deve far parte un Consigliere comunale, questi è sempre nominato o designato dal Consiglio. Si applica, ai nominati, quanto dispone l'art. 5 della legge 23 aprile 1981, n. 154, osservando le modalità stabilite dal regolamento quando sia prevista la presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere, nonché le norme in materia di pari opportunità.

3. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Sindaco ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

4. La revoca di Amministratori di istituzioni dipendenti è disposta dal Sindaco il quale ne riferisce al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art. 18 Prerogative e compiti dei Consiglieri comunali

1. Le norme relative alle modalità di elezione, ai casi di scioglimento del Consiglio Comunale e quelle relative

alle cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza dei consiglieri comunali sono stabilite dalla legge.

2. Sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere comunale i candidati alla carica di Sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. Sono proclamati eletti consiglieri comunali, inoltre, i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifre individuali sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

3. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

4. I Consiglieri comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincoli di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

5. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che hanno espresso voto contrario alla proposta e quelli che non hanno preso parte alla votazione astenendosi e manifestando le motivazioni della propria astensione, che devono risultare dal verbale della seduta.

6. Ogni Consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di:

- esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
- presentare all'esame del Consiglio, interpellanze, mozioni e proposte di risoluzioni e di ordini del giorno; può altresì presentare, nelle forme consentite dal presente statuto e dal regolamento, proposte di quesiti referendari, sulle quali deve esprimersi il Consiglio Comunale con le procedure previste dal successivo capo II, titolo III;

- presentare interrogazioni ed ogni altra forma di sindacato ispettivo in forma scritta e debitamente firmate; a dette richieste il Sindaco o gli Assessori hanno l'obbligo di rispondere entro trenta giorni dalla data di assunzione al protocollo generale del Comune; *decorsi sessanta giorni dalla data di assunzione al protocollo, esse vengono automaticamente iscritte all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale*; il regolamento sugli organi assicurerà la disciplina di questo istituto; *corrisponde a risposta scritta la trascrizione del resoconto registrato della risposta orale data durante la seduta del Consiglio; se è richiesta la sola risposta scritta non si farà luogo alla iscrizione dell'interpellanza all'ordine del giorno di sedute del Consiglio*

7. Ogni Consigliere comunale, con le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di ottenere:

- dagli uffici del Comune, delle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, *dagli enti partecipati ed enti gestori di servizi pubblici* tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;

- dal Segretario comunale e dalla direzione delle aziende od enti dipendenti dal Comune, *degli enti partecipati ed enti gestori di servizi pubblici* copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa.

Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.

8. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte al protocollo dell'Ente nella medesima giornata di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio deve procedere alla relativa surrogazione entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Non si fa luogo alla surrogazione qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio per dimissioni o altra causa della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco.

9. Il Consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constare a verbale. Il regolamento definisce i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto d'interessi.

10. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori, salvo che lo scioglimento si sia verificato per le cause previste dalla legge 19.03.1990 n. 55, art. 15, e successive modifiche ed integrazioni.

11. I Consiglieri che non intervengono a 5 sedute consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio nelle forme previste dal regolamento.

12. Il Consigliere anziano è il Consigliere che nella elezione a tale carica ha conseguito la cifra elettorale, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza, più alta, ad esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 7, co. 7, della legge 23.03.1993 n. 81. Il Consigliere anziano esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente statuto. Nelle adunanze del Consiglio comunale esercita tali funzioni il Consigliere che, fra i presenti, risulta "anziano" secondo i requisiti sopra precisati.

13. Nel mese di luglio di ogni anno tutti i consiglieri e gli assessori comunali hanno l'obbligo di fornire copia della propria dichiarazione dei redditi. L'obbligo è esteso anche ai rappresentanti del Comune nominati in Enti, Aziende ed Istituzioni. Le suddette dichiarazioni verranno rese pubbliche entro l'anno di riferimento.

14. *Ai consiglieri comunali ed al Sindaco è consentito ricoprire cariche presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune; è invece vietato svolgere incarichi professionali o consulenze presso i medesimi.*

15. *Il Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, può attribuire ai singolo consiglieri specifici incarichi e compiti. Tale proposta è approvata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale sulla base di un programma di lavoro che definisce gli obiettivi del suo mandato, i tempi, gli indirizzi, le prerogative e gli strumenti di lavoro.*

16. Ferma restando la libertà di associazione, quale diritto costituzionalmente garantito, l'appartenenza ad associazioni che perseguano fini vietati dalla legge o che si pongano in contrasto con il dovere di fedeltà *alla Costituzione* e alle leggi della Repubblica, comporta la decadenza dalla carica di consigliere, salva naturalmente l'azione penale, ove ne ricorrano i presupposti: ogni consigliere comunale ed ogni assessore ha pertanto l'obbligo di comunicare, entro un mese dalla sua elezione, al Sindaco ed al Segretario Comunale, la sua appartenenza ad associazioni pubbliche o private, palesi od occulte, o, in alternativa, deve rilasciare dichiarazione di responsabilità attestante la sua non appartenenza ad associazioni segrete. Le dichiarazioni o comunicazioni suddette devono essere rilasciate anche successivamente, a cadenza annuale, e di esse verrà data notizia alla stampa locale.

Art. 19

I Gruppi consiliari e la conferenza dei Capigruppo

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano di norma un Gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un Gruppo consiliare. La costituzione di gruppi e l'adesione ad un determinato gruppo consiliare sono riservate alla libera scelta di ciascun consigliere, e sono suscettibili di modifica nel corso del mandato.

2. Ciascun Gruppo comunica al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale il nome del Capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Prima e o in mancanza di tale comunicazione viene considerato Capogruppo il Consigliere anziano del Gruppo, come individuato a norma del presente statuto.

3. La Conferenza dei Capigruppo è organo consultivo del Sindaco e del Presidente del Consiglio Comunale, *i quali la convocano ogni qualvolta sia necessaria per la programmazione delle riunioni* e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore. Ha funzioni di Commissione per la formazione e l'aggiornamento del regolamento del Consiglio comunale. Per tali sue funzioni è assimilata alle Commissioni Consiliari Permanenti.

4. Per i lavori inerenti la programmazione delle sedute consiliari, le riunioni della Conferenza, a cui partecipa il Sindaco, sono convocate e presiedute dal Presidente del Consiglio. Per tutte le altre questioni che possono atterrenere al merito di provvedimenti relativi alla attività dei servizi del Comune, le riunioni della conferenza, cui può partecipare il Presidente del Consiglio, vengono convocate e presiedute dal Sindaco. Indipendentemente dalla riunioni di cui sopra il Sindaco, anche in via breve, può disporre la convocazione dei capigruppo consiliari per l'esame di argomenti di rilevante interesse per la comunità.

5. Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei Capigruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Sindaco, il Presidente del Consiglio, le Commissioni consiliari permanenti e la Giunta comunale.

6. Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i Gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite; a tal proposito il bilancio del Comune prevede una quota per l'attività dei gruppi.

7. Il Presidente del Consiglio Comunale assicura ai Consiglieri ed ai gruppi consiliari un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio anche mediante il deposito presso la Segreteria generale e la messa a disposizione di tutti gli atti .

8. Il Presidente del Consiglio Comunale svolge funzioni di garanzia per l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

Art. 20

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale esercita le proprie funzioni con il supporto di Commissioni di carattere permanente costituite nel proprio seno.

2. Le commissioni consiliari permanenti non hanno poteri deliberativi; esse esprimono pareri consultivi obbligatori sugli atti più rilevanti per il Consiglio secondo quanto stabilito dal regolamento per il funzionamento degli organi.

3. Entro sessanta giorni dal suo insediamento il Consiglio comunale delibera la costituzione delle Commissioni consiliari permanenti, fissandone, per ogni mandato amministrativo, il numero e le competenze per materia.

4. Le commissioni permanenti sono composte da cinque membri, nel rispetto dei criteri di proporzionalità e rappresentatività, i capigruppo presenti hanno diritto di parola e alla corresponsione prevista per i membri effettivi.

5. Il Presidente di ciascuna Commissione è nominato dal Consiglio comunale fra i componenti della Commissione stessa ed ha ogni potere di iniziativa in relazione alla materia di competenza della Commissione; *per la presidenza delle commissioni con funzioni di controllo o di garanzia, verranno osservate le leggi vigenti.*

6. Il Sindaco e gli Assessori possono e, se richiesti dal Presidente della Commissione, debbono partecipare ai lavori della Commissione, pur non facendone parte, e senza diritto di voto. A tal fine ad essi deve essere spedito l'awiso di convocazione con l'ordine del giorno della seduta. L'invito a partecipare e l'awiso di partecipazione devono essere spediti anche ai capigruppo.

7. Le Commissioni possono avvalersi dell'opera e della partecipazione consultiva di funzionari comunali, tecnici ed esperti alle loro riunioni e dei delegati delle consulte, secondo quanto previsto dall'art. 39 e dal regolamento.

8. Alle Commissioni permanenti possono essere invitati, con diritto di intervento e senza diritto di voto, i rappresentanti della Consulta delle Associazioni così come stabilito all'art. 36 del presente Statuto e dal regolamento. Nel regolamento saranno previsti i casi nei quali le commissioni consiliari si riuniscono con l'esclusiva partecipazione dei propri membri.

9. Il Consiglio Comunale può istituire specifiche commissioni consiliari, affidando ad esse l'incarico della predisposizione di proposte organiche per iniziative di interesse collettivo. Tale incarico può essere comunque affidato anche alle commissioni permanenti.

10. *IL Consiglio Comunale istituisce un'apposita commissione consiliare per la vigilanza ed il controllo su istituzioni, aziende, consorzi, società, associazioni e fondazioni istituiti dal Comune od ai quali il Comune partecipa, nonché su enti o società concessionari al fine di garantire salvi i rispettivi ambiti di autonomia tecnica e gestionale, il rispetto degli indirizzi e delle direttive formulati dai competenti organi comunali e di valutare l'efficacia e l'efficienza delle prestazioni e l'economicità dei servizi.*

11. Le sedute delle commissioni permanenti sono, di norma, pubbliche. Il regolamento disciplina i casi nei quali le commissioni possono riunirsi in seduta riservata.

Art. 21

Norme generali di funzionamento

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale, *ivi comprese quelle relative al numero dei Consiglieri necessario a rendere valide le adunanze, sono stabilite dal regolamento, dalla legge e dallo statuto.*

2. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta al Sindaco, al Presidente del Consiglio e a tutti i consiglieri.

3. Le modalità per la presentazione, l'istruttoria e la trattazione delle proposte dei Consiglieri comunali sono stabilite dal regolamento.

4. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata dal Sindaco nel termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi nel termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede, in via sostitutiva, il Prefetto.

5. La prima adunanza è presieduta dal Consigliere anziano, o, in caso di sua assenza o rifiuto, dal consigliere che nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui all'art. 17, co. 10, occupa il posto immediatamente successivo. In tale adunanza il Consiglio procede a:

- 1) convalidare gli eletti, compreso il Sindaco;
- 2) eleggere il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio;
- 3) ricevere il giuramento del Sindaco, nella forma di rito;
- 4) prendere atto della nomina della Giunta

6. Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge od il presente statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

7. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal regolamento, nel quale sono stabilite le modalità per tutte le votazioni.

8. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il regolamento, esse devono essere segrete.

9. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario comunale, incaricato della redazione del verbale.

Art. 22

Surrogazione e supplenza dei consiglieri comunali

1. Nel Consiglio comunale il seggio che durante il *quinquennio* rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. Nel caso di sospensione di un consigliere, adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19.03.1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18.01.1992, n. 16, il Consiglio comunale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, provvede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere, fino alla cessazione della sospensione, al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.

3. Qualora, dopo la sospensione di cui al comma precedente, sopravvenga la decadenza, si procede alla surrogazione di cui al comma 1.

Art. 23

Commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale può nominare Commissioni speciali, per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle Commissioni permanenti. Le Commissioni speciali sono composte, da un rappresentante di ogni gruppo, salvaguardando il principio di maggioranza, da dipendenti comunali, da esperti esterni e dal Sindaco o suo delegato. Il Consiglio comunale sceglie gli esperti esterni fra docenti universitari, liberi professionisti e studiosi che hanno riconosciuta competenza nella materia da trattare. Con la deliberazione di nomina della Commissione ne viene stabilito il *Presidente*, definito l'oggetto dell'incarico, fissato il termine entro il quale la stessa deve concludere i lavori. Può essere previsto che la Commissione riferisca al Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori oltre che sottoporre allo stesso, alla conclusione dell'incarico la relazione finale. La Commissione concluso l'incarico, rimette gli atti al Sindaco e al Presidente del Consiglio e cessa definitivamente la sua attività.

2. A maggioranza assoluta dei propri membri, su proposta del Presidente del Consiglio, del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri, il Consiglio può costituire Commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi e dai dipendenti comunali. Nel provvedimento di nomina ne vengono individuati i componenti, secondo le modalità previste per le commissioni consiliari permanenti di cui all'art. 19, comma 4, del presente statuto, nonché designato il *Presidente*, secondo i criteri di legge, precisato l'ambito dell'inchiesta della quale la Commissione incaricata e indicati i termini per concluderla e riferire al Consiglio. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, secondo le modalità previste dal regolamento.

CAPO III

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Art. 24

Elezione

1. Il Consiglio, subito dopo aver provveduto alla convalida degli eletti, elegge al suo interno il Presidente con

votazione segreta a maggioranza dei due terzi, arrotondato all'unità superiore, dei consiglieri assegnati, nel cui numero è computato il Sindaco.

2. Qualora nessuno raggiunga la maggioranza richiesta si procede, nella stessa seduta, ad una ulteriore votazione per la quale è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Nel caso di esito negativo, si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto colui che raccoglie il massimo dei voti o il più anziano di età in caso di parità.

4. La deliberazione di nomina del Presidente è immediatamente eseguibile. La nomina a Presidente ha durata pari a quella del Consiglio.

5. Il Presidente può essere revocato su richiesta motivata, depositata almeno 10 giorni prima e sottoscritta da un numero non inferiore ad un quinto dei componenti del Consiglio, con votazione palese con la maggioranza di cui al comma 1, *ovvero con votazione segreta quando ne faccia richiesta un quinto dei Consiglieri.*

Art. 25 Poteri

1. Il Presidente del Consiglio:

- 1) rappresenta il Consiglio Comunale;
- 2) convoca il Consiglio, fissandone la data, sentito il Sindaco e *se necessario la conferenza dei capigruppo*;
- 3) cura la compilazione dell'ordine del giorno, inserendovi obbligatoriamente gli argomenti proposti dal Sindaco; nella stesura dell'ordine del giorno deve seguire l'ordine e la formulazione degli argomenti come proposti, avendo, inoltre, la facoltà di aggiungerne altri e di convocare il Consiglio di sua iniziativa;
- 4) quando ne facciano richiesta il Sindaco o un quinto dei Consiglieri, è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti;
- 5) convoca il Consiglio comunale d'urgenza, su richiesta motivata del Sindaco, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti e indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno;
- 6) presiede e disciplina la discussione degli argomenti all'ordine del giorno e proclama il risultato delle votazioni e la decisione assunta;
- 7) garantisce le prerogative dei funzionari comunali che partecipino alle sedute consiliari, vi assistano o comunque vi prestino servizio;
- 8) firma, insieme al Segretario comunale, i relativi verbali e gli estratti delle deliberazioni;
- 9) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari;
- 10) *vigila sul regolare funzionamento delle commissioni consiliari*;
- 11) notifica agli enti interessati le nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge.

Capo IV LA GIUNTA COMUNALE

Art. 26 Composizione e nomina

1. *La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede e dagli assessori.*

2. *Il Sindaco nomina gli assessori fino al limite del numero massimo stabilito dalla legge.* Dell'avenuta nomina della Giunta, il Sindaco dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta, dopo la convalida degli eletti. I provvedimenti di nomina degli assessori e del vice Sindaco devono essere consegnati dal Sindaco, entro il decimo giorno dalla data di proclamazione degli eletti, alla segreteria generale, che provvederà al loro deposito

in libera visione dei consiglieri comunali .

3. La carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere comunale. Qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore cessa da quella di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina e al suo posto subentra nei modi di legge il primo dei non eletti della lista di appartenenza.

4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti affini fino al terzo grado del Sindaco. Questi non possono essere nominati neppure rappresentanti del Comune.

5. Agli Assessori è consentito ricoprire cariche presso Enti, Enti partecipati, gestori di servizi pubblici ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune; è invece vietato svolgere incarichi professionali o consulenze presso i medesimi.

6. Ferma restando la libertà di associazione, quale diritto costituzionalmente garantito, l'appartenenza ad associazioni che perseguano fini vietati dalla legge o che si pongano in contrasto con il dovere di fedeltà alle leggi della Repubblica, comporta la decadenza dalla carica di assessore, salva naturalmente l'azione penale, ove ne ricorrano i presupposti: ogni assessore comunale ha pertanto l'obbligo di comunicare, entro un mese dalla sua nomina, al Sindaco ed al Segretario Comunale, la sua appartenenza ad associazioni pubbliche o private, palesi od occulte, o, in alternativa, deve rilasciare dichiarazione di responsabilità attestante la sua non appartenenza ad associazioni segrete. Le dichiarazioni o comunicazioni suddette devono essere rilasciate anche successivamente, a cadenza annuale.

Art. 27

Ruolo e competenze generali

1. La Giunta è l'organo che compie tutti gli atti d'amministrazione del Comune che non siano riservati dalla legge o dallo statuto alla competenza di altri soggetti. La Giunta collabora con il Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta collabora con il Sindaco nella attuazione degli indirizzi generali espressi dal Consiglio comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati e coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa ai quali si ispira l'azione del Consiglio.

3. La Giunta esercita attività d'iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.

4. La Giunta persegue, nell'ambito delle sue competenze d'amministrazione ed attraverso l'iniziativa propositiva nei confronti del Consiglio, la realizzazione del programma di governo.

5. Il Sindaco riferisce annualmente al Consiglio sulla attività della Giunta.

Art. 28

Esercizio delle funzioni

1. La Giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo statuto in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento. Per la validità delle sue adunanze necessaria la presenza della metà dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. E' presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal vice Sindaco, o, in caso di assenza di entrambi, dall'assessore vicario.

3. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della

Giunta. Esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.

4. Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva alle elezioni. Le modifiche o la revoca delle deleghe vengono comunicate al Consiglio dal Sindaco nello stesso termine.

5. Gli assessori, nell'ambito delle proprie competenze, rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.

Art. 29 Decadenza della Giunta

1. In caso di impedimento permanente, rimozione decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade con il conseguente scioglimento del Consiglio comunale. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

2. In caso di scioglimento del Consiglio comunale si ha la decadenza della Giunta.

3. Il Sindaco e la Giunta comunale cessano, contemporaneamente, dalla carica, a seguito dell'approvazione, da parte della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio, di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale.

4. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, *senza computare a tal fine il Sindaco*; viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio comunale. Le funzioni del Sindaco in tal caso sono svolte da un commissario nominato dalla Prefettura.

6. La Giunta comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio comunale. Il voto contrario da parte del Consiglio ad una proposta del Sindaco o della Giunta, non comporta le dimissioni degli stessi.

Art. 30 Dimissioni, cessazione e revoca di Assessori

1. Gli assessori cessano singolarmente dalla carica per decesso, dimissioni o decadenza.

2. In caso di cessazione dalla carica di singoli assessori, il Sindaco, nella prima adunanza, ne comunica i motivi al Consiglio. In detta sede, il Sindaco dà comunicazione dei nuovi assessori nominati.

3. Il Sindaco può revocare i singoli componenti della Giunta, dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale.

Art. 31 Norme generali di funzionamento

1. Alle adunanze della Giunta comunale partecipa il Segretario comunale, incaricato della redazione del verbale. Il verbale viene firmato dal Segretario e dal Sindaco.

2. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, dipendenti comunali addetti agli uffici e servizi interessati all'argomento.

3. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Presidente o l'intero Collegio dei Revisori dei conti ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi, commissioni.

4. Le norme generali di funzionamento della Giunta sono stabilite, in conformità alla legge ad al presente statuto, dal regolamento.

Capo V IL SINDACO

Art. 32 Elezione e durata in carica

1. Il Sindaco viene eletto, a suffragio universale e diretto, contestualmente alla elezione del Consiglio comunale, di cui è membro.

2. Il Sindaco resta in carica per *cinque anni*. Il Sindaco, che ha ricoperto per due mandati la carica, presso l'Ente non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla stessa carica; è *tuttavia consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie*.

3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco si applica quanto previsto dal comma 1 dell'art. 28; nel caso di scioglimento del Consiglio comunale decade insieme alla Giunta.

4. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio comunale. *In tal caso, si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario*.

5. Il Sindaco, insieme alla Giunta, cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia da parte del Consiglio comunale.

6. In caso di sospensione dalle funzioni, adottata ai sensi dell'art. 15, L. 19.03.1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni, il Sindaco è sostituito dal vice Sindaco.

7. Al Sindaco è vietato assumere incarichi professionali e consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 33 Ruolo e funzioni

1. Il Sindaco rappresenta il Comune. Nelle funzioni di capo dell'Amministrazione comunale, rappresenta la Comunità e promuove attraverso gli organi collegiali e l'organizzazione del Comune le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.

2. Quale Presidente della Giunta comunale ne esprime l'unità d'indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico.

3. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con il concorso degli Assessori e con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive, dal Segretario comunale.

4. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali in base alle modalità e ai criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, nonché dal titolo IV del presente statuto e dal regolamento di organizzazione; affida con contratto di diritto pubblico o di diritto privato la costituzione di rapporti di contratto a termine; attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna.

5. Prowede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende, istituzioni, consorzi e società sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, dandone poi comunicazione al Consiglio.

6. Quale Ufficiale del Governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla legge della Repubblica; *adotta provvedimenti contingibili ed urgenti, emanando ordinanze in materie di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini*.

7. Quale autorità comunale di protezione civile sovrintende alla programmazione e alla attuazione di provvedimenti ed azioni volti a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini; è *responsabile dell'informazione della cittadinanza su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'art. 36 del regolamento di esecuzione della legge 8.12.70 n. 996, approvato con DPR 6.12.81 n. 66, avvalendosi dei mezzi tecnici previsti dal piano comunale*; per la piena attuazione di tali funzioni è istituito il servizio comunale di protezione civile, la cui organizzazione è stabilita in apposito regolamento. Per tali funzioni, il Sindaco si avvale anche del contributo delle organizzazioni dei cittadini e delle associazioni operanti nel campo della protezione civile, facendo riferimento agli istituti di partecipazione previsti dal presente statuto.

8. Il Sindaco è garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello statuto, dell'osservanza di regolamenti.

9. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e *lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla*.

Art. 34

Rappresentanza e coordinamento

1. Il Sindaco rappresenta il Comune negli organi dei Consorzi ai quali lo stesso partecipa e può delegare un Assessore ad esercitare tali funzioni.

2. Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste dal presente statuto.

3. *Compete al Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.*

4. *In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il sindaco, con propria ordinanza, può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio.*

Art. 35
Il vice Sindaco

1. In sede di nomina dei componenti della Giunta comunale, il Sindaco attribuisce, con separato provvedimento, le funzioni di vice Sindaco ad un assessore.
2. Il vice Sindaco sostituisce, anche nelle funzioni di ufficiale di governo, il Sindaco, nei casi di vacanza, assenza o impedimento temporaneo, nonché di sospensione dall'esercizio della funzione, disposta ai sensi di legge.
3. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del vice Sindaco, le funzioni sono esercitate temporaneamente da altro assessore cui il Sindaco stesso conferisca funzioni vicarie all'inizio del mandato amministrativo.
4. In caso di dimissioni limitate alle funzioni di vice Sindaco, o nel caso di revoca di dette funzioni, il Sindaco provvede a conferire le medesime ad altro assessore, dandone comunicazione al Consiglio comunale.

Capo VI
LE COMMISSIONI COMUNALI

Art. 36
Le Commissioni comunali

1. La nomina della Commissioni comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento che siano interamente costituite da componenti del Consiglio comunale, è effettuata dallo stesso Consiglio, con le modalità previste dal regolamento.
2. La nomina delle Commissioni comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento, la cui composizione sia diversa da quella prevista al precedente comma, è effettuata dalla Giunta comunale, in base alle designazioni dalla stessa richieste al Consiglio comunale e agli enti, associazioni ed altri soggetti che, secondo le disposizioni predette, debbono nelle stesse essere rappresentati. Nei casi in cui la scelta dei componenti spetta direttamente all'Amministrazione comunale, la stessa viene effettuata dalla Giunta fra persone in possesso dei requisiti di compatibilità, idoneità e competenza all'espletamento dell'incarico.

Art. 37
Commissione pari opportunità

1. *IL Comune, nel rispetto dei diritti delle donne, sanciti dalle leggi della repubblica, della Regione e dal presente statuto istituisce la Commissione consiliare pari opportunità con la funzione di promuovere azioni positive di pari opportunità fra uomo e donna in ogni campo della vita sociale e sociale di tutto il territorio comunale. Ha altresì il compito di diffondere una nuova cultura e sensibilità atta ad eliminare ogni forma di eventuale discriminazione tra i sessi sia in ambito familiare che, più in generale, nei vari aspetti della vita quotidiana. La commissione interloquisce con tutti gli organi dell'amministrazione comunale, avanza al Consiglio e alla Giunta richieste, proposte idonee a realizzare condizioni effettive di pari opportunità. Il Consiglio comunale, con apposita delibera, nomina le componenti della Commissione, stabilisce le dotazioni tecniche, finanziarie e operative e di personale della Commissione stessa. L'incarico di Presidente della commissione pari opportunità è affidato, con deliberazione del Consiglio Comunale, ad una delle consigliere comunali. La composizione della commissione è disciplinata dal Regolamento del Consiglio Comunale*

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I
LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 38
La partecipazione dei cittadini
all'amministrazione

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione esprime il concorso diretto della Comunità all'esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto fra gli organi predetti e i cittadini.

2. Assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione della attività amministrativa o su temi specifici aventi interesse rilevante per la comunità.

Art. 39
La partecipazione
delle libere forme associative

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune, attraverso le libere forme associative dagli stessi costituite nell'esercizio del diritto affermato dall'art. 38 della Costituzione, è realizzata e valorizzata dagli organi elettivi comunali nelle forme previste dal presente statuto e dal regolamento.

2. La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione, che deve presentare una adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune.

3. Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole; le associazioni del volontariato; le associazioni di protezione dei portatori di handicaps; le associazioni religiose; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della natura e dell'ambiente; le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico e artistico; le associazioni dei giovani e degli anziani; le associazioni degli utenti; le associazioni di solidarietà e quelle di cooperazione nazionale ed internazionale; ed ogni altra libera forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate al precedente comma.

4. Le Associazioni ed organizzazioni che ne fanno richiesta, documentando il possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto e dal regolamento sono registrate nell'Albo delle Associazioni.

5. Nell'ambito delle Associazioni ed organizzazioni di cui al precedente comma è istituita la Consulta delle Associazioni, organismo attraverso il quale il Comune valorizza e promuove la partecipazione all'amministrazione delle libere Associazioni ed organismi dei cittadini, attraverso attività propositiva e di consultazione. La Consulta, che può articolarsi per sezioni di attività, esercita le sue funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio Comunale e degli altri organi elettivi.

6. La Consulta è eletta ogni tre anni dalle Associazioni ed organizzazioni registrate nell'albo, con le modalità

stabilite dal regolamento comunale per la partecipazione popolare, che fissa il numero dei suoi componenti. La Consulta elegge il proprio Presidente e può nominare dei coordinatori per sezioni di attività.

7. Gli amministratori del Comune, delle Aziende speciali, dei consorzi, *delle istituzioni comunali e dei consigli di amministrazione delle S.p.A. di cui fa parte* ed i dipendenti di detti enti ed organismi non possono far parte della Consulta.

Art. 40

L'attività di partecipazione della Consulta

1. La Consulta collabora con le Commissioni consiliari permanenti, alle cui riunioni partecipa per invito o su sua richiesta, attraverso il Servizio preposto al settore di attività della Commissione.

2. La consulta può presentare al Sindaco proposte, istanze, petizioni; l'istruttoria e le modalità di comunicazione della decisione sono soggette alle procedure di cui al successivo art. 40

3. Il Sindaco, anche su richiesta del Presidente della Commissione consiliare competente, può convocare la Consulta per acquisirne il parere all'atto dell'impostazione dei bilanci annuali e pluriennali, del programma

degli investimenti, del piano regolatore generale e dei piani d'attuazione dello stesso d'iniziativa pubblica o privata; inoltre il Sindaco può richiedere il parere della Consulta prima della presentazione al Consiglio di atti fondamentali che incidono in misura rilevante sugli interessi e sulle condizioni dei cittadini, ove non ostino motivi di urgenza.

4. Per i pareri su atti particolarmente complessi la Consulta può esprimersi nel termine massimo di 10 giorni dalla convocazione: trascorso tale periodo l'istruttoria degli atti proseguirà il suo corso ordinario.

5. Il Consiglio comunale tiene, almeno una volta all'anno, entro il mese di settembre, una riunione aperta con la partecipazione della Consulta, nella quale il Sindaco illustra lo "stato della Comunità" nei suoi caratteri e connotazioni più significativi, rapportato alla situazione esistente negli anni precedenti. Il Presidente della Consulta esprime il parere della stessa sui risultati raggiunti, verifica assieme al Consiglio lo stato di avanzamento dei programmi e può proporre nuovi obiettivi da perseguire per lo sviluppo della Comunità.

6. La Giunta comunale assicura alla Consulta l'invio di informazioni, comunicazioni, atti ad efficacia generale, insieme a copia del presente statuto, dei regolamenti e degli altri documenti utili per attivarne la partecipazione propositiva all'amministrazione del Comune.

7. La Giunta comunale, con le modalità che saranno definite dal regolamento, assicura i locali ed i mezzi per l'esercizio dell'attività della Consulta.

Art. 41

La partecipazione dei singoli cittadini

1. Le istanze, petizioni e proposte presentate da uno o più cittadini, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della collettività, sono sottoposte dal Sindaco all'esame istruttorio del competente ufficio comunale. La Giunta, sentita la Commissione consiliare competente per materia, deve adottare, sulle stesse, motivata decisione la quale deve essere comunicata al primo firmatario della proposta entro trenta giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Art. 42

Le Carte dei diritti dei cittadini

1. Il Comune adotta "Carte dei diritti dei cittadini" con le quali vengono affermati i diritti, tutelati dal presente statuto, sui quali si fondano i rapporti tra i cittadini e l'Ente, con particolare riguardo alle funzioni dei servizi pubblici comunali.

2. Le "Carte" possono essere elaborate direttamente dall'Amministrazione Comunale per mezzo di apposita Commissione oppure elaborate su iniziativa di cittadini singoli o associati ed istruite dalla stessa Commissione.

3. Le "Carte dei diritti dei cittadini", nonché le loro integrazioni o modifiche, sono sottoposte alla consultazione popolare ed assumono piena efficacia con la loro approvazione da parte del Consiglio Comunale. Il Comune è tenuto a pubblicizzarle attraverso le proprie sedi ed i propri uffici e ad inserirle nei propri regolamenti quali criteri di indirizzo per l'attività comunale.

4. Il regolamento per la partecipazione popolare determina le modalità per l'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo e le forme di tutela dei diritti dei cittadini affermati negli atti suddetti.

Art. 43

Le carte dei servizi

1. L'Amministrazione istituisce le Carte dei servizi, nelle quali vengono individuati gli standards di qualità dei servizi comunali.

2. L'Amministrazione è tenuta a compiere periodiche verifiche circa il funzionamento dei servizi dal punto di vista della loro rispondenza alle aspettative dei cittadini e alle esigenze e alle domande di professionalità degli operatori, anche in attuazione di quanto previsto dai contratti di lavoro relativamente al miglioramento del rapporto fra cittadino e amministrazione pubblica. A tale scopo essa si può valere della collaborazione delle organizzazioni dei cittadini e dei lavoratori.

3. I risultati di tali verifiche devono essere forniti, oltre che ai cittadini in generale, anche ai lavoratori e alle loro organizzazioni.

Capo II

LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM

Art. 44

La consultazione dei cittadini

1. L'Amministrazione Comunale nella sua interezza individua nella consultazione diretta dei cittadini uno dei tratti caratterizzanti del proprio modo di operare, con il fine primario della progressiva eliminazione della distanza tra governanti e governati e per rendere sempre più sostanziale la trasparenza degli atti amministrativi. Il Consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta può deliberare la consultazione della popolazione in ordine a proposte, problemi e iniziative che investono la tutela dei diritti e degli interessi diretti o diffusi dei cittadini.

2. Le consultazioni possono avvenire mediante riunioni pubbliche, definite "forum dei cittadini", convocate per trattare specifici temi di particolare rilevanza o con ricorrenza periodica, per realizzare la reciproca informazione tra popolazione ed amministrazione. La convocazione dei "forum" avviene con idonee e diffuse forme di tempestivo preavviso, utilizzando la struttura informativa comunale con le modalità indicate nel regolamento.

3. I "forum" sono convocati anche sulla base della richiesta di un congruo numero di cittadini, da stabilirsi nel

regolamento, dagli stessi sottoscritta e recante l'indicazione dei temi proposti alla discussione.

4. Il regolamento stabilisce le modalità di convocazione e di funzionamento dei "forum" assicurando agli stessi la partecipazione dei cittadini interessati e la piena e libera espressione delle loro proposte ed opinioni nonché le conseguenti iniziative che l'Amministrazione può assumere a seguito delle risultanze delle riunioni effettuate.

5. La consultazione può essere riferita anche a particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, o residenti in determinati ambiti del territorio comunale, su temi e proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse o sui quali essi sono in grado di fornire orientamenti ed opinioni utili ad interessare le scelte dell'Amministrazione.

6. La consultazione può aver luogo anche mediante l'invio, a ciascuno degli interessati, di questionari nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.

7. Il competente ufficio comunale, individuato all'art. 48, dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio Comunale o alla Giunta, a seconda delle rispettive competenze, per le valutazioni conseguenti, e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

8. Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità e termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.

Art. 45 Referendum popolari

1. Il referendum è l'istituto, con il quale tutti i cittadini residenti nel Comune di Montemurlo che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, alla data di richiesta del referendum, nonché i cittadini stranieri e gli apolidi maggiorenni residenti alla data di presentazione della richiesta di referendum, sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento - esclusi quelli di cui al successivo settimo comma - relativi all'Amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità. I referendum sono consultivi e propositivi.

2. I referendum sono indetti per iniziativa dei consiglieri comunali nel numero di due quinti per deliberazione del Consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure per la consultazione.

3. I referendum sono inoltre indetti su richiesta dei cittadini. I cittadini che intendono promuovere il referendum devono procedere, con la sottoscrizione di almeno *centocinquanta* aventi diritto al voto ai sensi del primo comma del presente articolo, alla costituzione di un comitato, composto da 5 di essi, conferendo allo stesso l'incarico di sottoporre al Sindaco la proposta, con l'indicazione del tema e la illustrazione delle finalità.

4. Il Sindaco convoca entro 30 giorni la Commissione per i referendum, costituita secondo quanto previsto al successivo comma 6, per la pronuncia sulla ammissibilità del referendum. La Commissione, udito il comitato promotore, decide con atto motivato, che viene notificato dal Sindaco al Presidente del Comitato. Se la richiesta viene dichiarata inammissibile dalla Commissione, il comitato dei cittadini può richiedere, nel termine di trenta giorni, il pronunciamento del Consiglio Comunale, che decide in via definitiva entro 60 giorni.

5. Se il referendum viene ritenuto ammissibile, il Comitato promotore procede alla raccolta delle firme dei presentatori, che devono essere in numero non inferiore al 10% degli aventi diritto al voto ai sensi del primo comma del presente articolo. Le firme, da apporsi su moduli contenenti il testo da sottoporre agli elettori, devono

essere autenticate nelle forme di legge. La raccolta delle sottoscrizioni ed il deposito degli atti da effettuarsi presso la segreteria comunale deve avvenire entro 90 giorni da quello di notifica della decisione di ammissione.

6. Il Sindaco, entro 10 giorni dall'avvenuto deposito degli atti, convoca la Commissione per i referendum, individuata nella commissione consiliare permanente deputata agli istituti di partecipazione popolare, che procede alla verifica della regolarità della documentazione, integrata in tali funzioni da tre soggetti esterni esperti in diritto costituzionale o amministrativo, nominati dal Consiglio comunale con voto limitato a due componenti. Quindi, a seguito dell'esito positivo dell'esame effettuato dalla Commissione, sottopone al Consiglio l'effettuazione del referendum, proponendo lo stanziamento dei fondi necessari per organizzarlo.

7. Non possono essere oggetto di referendum:

- il bilancio e i provvedimenti concernenti approvazioni di tributi e determinazioni di tariffe;
- gli atti normativi e i provvedimenti amministrativi concernenti il personale del Comune;
- la contrazione di mutui e le emissioni di prestiti obbligazionari;
- gli acquisti e le alienazioni di immobili e le relative permuta, l'affidamento di appalti e concessioni;
- le elezioni, le nomine, le revoche, le decadenze;
- gli atti vincolati meramente esecutivi di disposizioni di legge o di regolamento.

Non è ammessa l'iniziativa di atti tendente a restringere o mettere altrimenti in discussione i diritti delle minoranze etniche e religiose e la loro tutela.

8. I referendum sono indetti dal Sindaco, si tengono entro 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di cui al precedente comma 6. Il decreto di indizione dei comizi elettorali fisserà le modalità di svolgimento del referendum.

9. Per la validità dei referendum devono partecipare alla votazione il 50% degli aventi diritto.

10. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

11. Le consultazioni di cui al precedente articolo ed i referendum devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale.

12. In ogni anno possono essere tenuti, al massimo, n. 3 referendum. I referendum vengono effettuati insieme, una volta l'anno in uno o più giorni consecutivi, e non possono aver luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione di elezioni politiche o amministrative o di referendum statali o regionali non possono essere indetti referendum comunali. Quelli già indetti vengono rinviati a nuova data.

Capo III LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 46 Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, da quelle applicative previste dal presente statuto e da quelle operative disposte dal regolamento.

2. L'Amministrazione comunale ha il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo comma, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad

una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.

3. L'Amministrazione comunale determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle leggi o dai regolamenti. *I termini sono stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e l'emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti. Il Sindaco adotta i mezzi più idonei per assicurare la massima conoscenza da parte della popolazione.*

Art. 47

Responsabilità del procedimento

1. Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con la indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. La Giunta comunale determina l'unità organizzativa dipendente responsabile di ciascun tipo di procedimento, relativo ad atti amministrativi di competenza comunale.

Capo IV

L'AZIONE POPOLARE

Art. 48

L'azione sostitutiva

1. *L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.*

2. La Giunta comunale, ricevuta la notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constatare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

3. *In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.*

CAPO V

IL DIRITTO D'ACCESSO E D'INFORMAZIONE DEL CITTADINO

Art. 49

Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorire lo svolgimento imparziale è istituito l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito dalle modalità stabilite dal

regolamento, privilegiando ove possibile la risposta orale, o la strumentazione informatica, onde consentire una informazione il più possibile in tempo reale.

3. *La Giunta comunale attraverso gli uffici comunali, in particolare l'URP, assicura ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, relative all'attività da essa direttamente svolta o svolta per suo conto da Enti, Aziende, Consorzi, S.p.A. che svolgono funzioni di competenza del Comune. L'informazione viene resa nei tempi e nei modi previsti dalla legge.*

4. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'albo pretorio del Comune con le modalità stabilite dal regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti, secondo quanto stabilito dal successivo comma.

5. Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere generale ed ai principali atti adottati dal Comune, la Giunta istituisce servizi d'informazione dei cittadini ed utilizza i mezzi di comunicazione più idonei per rendere capillarmente diffusa l'informazione.

Art. 50

Il diritto di accesso agli atti amministrativi, alle strutture ed ai servizi

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli od associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

2. Il diritto di accesso è escluso per i documenti indicati dal regolamento per l'accesso. Può essere temporaneamente escluso e differito per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieta l'esibizione, secondo quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

3. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito.

4. Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, la Giunta assicura l'accesso, con le modalità stabilite dal regolamento, alle strutture ed ai servizi comunali, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.

6. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso, sono consentiti solo nei casi previsti dal regolamento od in vigore del divieto temporaneo di cui al secondo comma. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione della richiesta, questa s'intende rifiutata.

7. Contro le determinazioni amministrative di cui al precedente comma, sono attivabili le azioni previste dall'art. 25, quinto e sesto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Capo VI IL DIFENSORE CIVICO

Art. 51 Istituzione e ruolo

1. Al fine di garantire l'imparzialità e il buon andamento della Pubblica Amministrazione comunale, è *istituito* il Difensore civico.

2. Il Difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

3. Per l'esplicazione delle funzioni del presente Capo, il Comune, ove ne ricorrano le condizioni, potrà avvalersi dell'ufficio del Difensore civico regionale ovvero potrà stipulare, *ai sensi dell'art. 30 del d.lgs.267/2000*, apposita convenzione con uno o più Comuni, con la Comunità Montana o con la Provincia.

Art. 52 Compiti

1. Il Difensore Civico cura, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di Enti, pubblici o privati, e di Associazioni, il regolare svolgimento delle pratiche presso gli uffici comunali, segnalando all'Amministrazione stessa eventuali ritardi o irregolarità.

2. Esercita le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni, aziende, consorzi ed altri enti costituiti dal Comune o a cui esso partecipi; nelle materie attribuite alla competenza delle regioni e in tutte le materie di competenza degli uffici periferici dello stato, con esclusione di quelle inerenti la difesa, la sicurezza pubblica e la giustizia, funge da tramite nei confronti del Difensore civico Regionale.

3. Per l'espletamento delle pratiche per le quali è stato richiesto il suo intervento, l'ufficio del Difensore Civico ha diritto di ottenere copia dei provvedimenti adottati dai vari organi del Comune.

Art.53 Procedimento

1. Ai fini di quanto previsto al 1° comma del precedente art. 49, il cittadino che abbia in corso una pratica presso gli uffici dell'Amministrazione comunale ha diritto di chiedere al Difensore Civico, anche per le vie brevi, di interessarsi circa lo stato della pratica. Nel caso lo si ritenga necessario o opportuno, potrà essere richiesto al cittadino di formulare l'istanza per iscritto.

2. Il Difensore Civico, nei successivi dieci giorni, attraverso i responsabili dei vari uffici e servizi, acquisirà ogni notizia utile e, nel caso abbia a riscontrare ritardi ingiustificati o irregolarità, ne renderà edotto il Sindaco.

3. Il Sindaco, sulla base della segnalazione, provvederà ad impartire le opportune disposizioni al fine di rimuovere gli ostacoli ovvero a ricondurre a legittimità l'iter della pratica, dandone immediata notizia all'ufficio.

4. Il Difensore Civico, sulla base delle notizie acquisite ovvero in base a quanto comunicatogli dal Sindaco, avviserà il cittadino dell'esito delle proprie ricerche e del tempo entro il quale, presumibilmente, andrà a completarsi l'iter della pratica.

5. Nel caso che le informazioni fornite dal responsabile dell'ufficio o servizio comunale si rivelassero prive di fondamento ovvero le disposizioni del Sindaco non risultassero idonee al compimento dell'iter della pratica, il Difensore Civico Comunale ne darà notizia al Sindaco il quale provvederà in merito e avviserà, nel caso se ne manifestino gli estremi, la procedura prevista dalla normativa vigente per l'accertamento di responsabilità a carico del personale dipendente.

6. Il dipendente che impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dall'ordinamento.

Art. 54

Relazione al Consiglio Comunale

1. Il Difensore Civico invia al Consiglio Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi o irregolarità.
2. Per i casi di particolare importanza o gravità o comunque meritevoli di urgente considerazione, il Difensore Civico può in ogni momento inviare relazioni apposite al Consiglio Comunale.
3. Il Presidente del Consiglio, pervenutegli le relazioni di cui al presente articolo, provvederà ad iscrivere all'o.d.g. della prima seduta consiliare successiva.

Art. 55

Designazione e nomina

1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale in seduta segreta, a seguito di votazione effettuata a scrutinio segreto, *su candidature presentate sulla base di avviso pubblico.*
2. *Costituiscono requisiti per l'incarico:*
 - a) *età non inferiore a trenta anni;*
 - b) *diploma di laurea;*
 - c) *competenza in materia giuridico – amministrativa e/o nel campo della tutela dei diritti dei cittadini;*
 - d) *pubblica moralità;*
3. La nomina è valida se l'eletto avrà ottenuto il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 56

Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza

1. Non sono eleggibili all'ufficio di Difensore Civico:
 - a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, nonché i membri dei consigli circoscrizionali;
 - b) i membri del Comitato Regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate, gli amministratori di enti, istituti ed aziende pubbliche;
 - c) gli amministratori di enti e imprese a partecipazione pubblica nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese vincolate con il Comune da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune.
 - d) *coloro che si sono presentati come candidati nelle tornate elettorali politiche ed amministrative tenute negli ultimi cinque anni antecedenti la scadenza dell'avviso pubblico di cui al co. 1 dell'art. 52 che precede.*
2. *All'atto della nomina il Consiglio verificherà se l'assunzione dell'incarico possa comportare, anche in astratto, in relazione all'eventuale professione del candidato, l'insorgenza di conflitti di interessi che ne determinino l'incompatibilità.*
3. *Quando, per il Difensore Civico, esista o si verifichi successivamente all'assunzione dell'incarico alcuna delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità stabilite dal presente articolo, il Consiglio Comunale ne*

dichiara la decadenza osservando, in quanto applicabili, le norme vigenti per la dichiarazione di decadenza dei consiglieri comunali.

Art. 57

Durata in carica e revoca

1. Il Difensore Civico dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta con le modalità previste dal precedente art. 54
2. Può essere revocato con voto del Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.
3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Difensore Civico, il Consiglio Comunale provvederà alla designazione per il successivo quinquennio.
4. In ogni altro caso di vacanza il Consiglio Comunale provvederà senza ritardo nella prima seduta utile.

Art. 58

Indennità di funzione

1. Al Difensore Civico Comunale spetta una indennità di funzione nella misura stabilita all'inizio dell'incarico dal Consiglio Comunale e periodicamente aggiornata. Allo stesso spetta il rimborso di ogni spesa sostenuta per l'esercizio del suo ufficio, nonché l'indennità di trasferta stabilita per i consiglieri comunali a *norma del d.lgs. 267/2000*.

Art. 59

Sede e dotazione organica

1. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso gli uffici comunali.
2. La dotazione organica dello stesso verrà fissata con provvedimento della Giunta Comunale.

Titolo IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Capo I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO

Art. 60

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. *Nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dalla legge e nel rispetto della contrattazione collettiva di lavoro*, gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali criteri e principi i dirigenti e i responsabili dei vari uffici e servizi, coordinati dal Segretario comunale *e/o dal Direttore generale*, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima

semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta. Il regolamento fissa i criteri organizzativi, determina l'organigramma delle dotazioni di personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale agli uffici e servizi comunali.

3. L'organizzazione del lavoro del personale comunale è impostata secondo le linee d'indirizzo espresse dagli organi collegiali e le proposte avanzate dal Segretario comunale *e/o dal Direttore generale*, in base alle valutazioni acquisite dalla struttura preposta alla gestione organizzativa, alle metodologie di lavoro, allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche ed al processo di costante razionalizzazione complessiva delle strutture. Persegue il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini delle utilità prodotte. L'Amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.

4. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'ente, consultazioni con i sindacati che secondo gli accordi vigenti hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata nelle materie in cui espressamente la legge, i contratti di lavoro o i regolamenti dell'Ente lo prevedono.

5. La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite. E' individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore. Si estende ad ogni atto o fatto compiuto quando il comportamento tenuto dal dipendente nell'esercizio di pubbliche funzioni supera tali limiti.

Art. 61

Le pari opportunità

1. Per garantire pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori:

a) nelle commissioni consultive interne ed in quelle di concorso, ferma restando l'osservanza del principio contenuto nell'art. 35, co. 3 lettera e) del d.lgs. 165/2001 nessun sesso può essere rappresentato in misura superiore a due terzi;

b) *il regolamento comunale assicura* a tutti i dipendenti, prescindendo dal sesso, pari dignità di lavoro, di retribuzione, di avanzamento retributivo e di carriera, di accesso ai corsi di formazione e di aggiornamento, favorendo anche, mediante una diversificata organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio fra responsabilità familiari e professionali dei dipendenti.

Titolo V

I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Capo I

COMPETENZE DEI COMUNI

Art. 62

Servizi comunali

1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della Comunità.

2. Spetta al Consiglio comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.

3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

Capo II GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 63 Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale o di altra forma di gestione prevista dalle leggi.

2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

Art. 64 La concessione a terzi

1. Il Consiglio comunale, quando sussistano motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'ente.

Art. 65 Le istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire "istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Il Comune costituisce con atto motivato le istituzioni demandandone la disciplina ad apposito regolamento che dovrà comunque prevedere, oltre alla dotazione di beni e personale, la struttura organizzativa, le norme finanziarie e contabili, le forme di vigilanza e di verifica gestionale da parte dei competenti organi dell'Ente, le modalità di indirizzo da parte del Consiglio Comunale.

Art. 66
Le Società per azioni

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni anche senza vincolo della proprietà maggioritaria, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Il Consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

3. Nelle società di cui al primo comma, nel caso in cui si voglia garantire la prevalenza del capitale pubblico locale, questa è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni a questo Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluri e sovracomunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questi vi abbiano interesse, ad altri enti pubblici territoriali ed economici. Gli enti predetti possono costituire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

4. I rappresentanti del Comune in seno agli organi societari sono nominati con provvedimento del Sindaco fra coloro che:

- a) abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale;
- b) siano in possesso di una speciale competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti o per esperienze di direzione amministrativa acquisite presso aziende pubbliche o private;
- c) non si trovino in condizioni di incompatibilità a causa della partecipazione diretta od indiretta ad attività concorrenti con quella della s.p.a.;
- d) non siano stati oggetto di precedenti provvedimenti di revoca dalla nomina di rappresentanti dell'Ente in seno ad istituzioni, aziende speciali od altre s.p.a a prevalente capitale pubblico od a partecipazione pubblica;

Titolo VI
FORME ASSOCIATIVE
E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

Capo I
CONVENZIONI E CONSORZI

Art. 67
Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro

riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

5. Per le ipotesi di cui all'art. 30, 3° co. del d.lgs. 267/2000, il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni ed azioni che il Consiglio stesso riterrà opportune.

Art. 68 Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:

a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;

b) lo statuto del Consorzio.

2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

Art. 69 La comunità montana

1. *In conformità alle leggi regionali*, il Consiglio comunale può delegare alla Comunità montana "Val di Bisenzio" l'esercizio di funzioni di competenza comunale, assegnando alla stessa le risorse *necessarie e può concordare, con la Comunità medesima e con gli Enti che ne fanno parte l'esercizio associato di tali funzioni. Le relative deliberazioni sono adottate* in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Il Consiglio comunale esercita funzioni di indirizzo e di controllo in merito all'esercizio delle competenze delegate.

Capo II ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 70 Opere di competenza primaria del Comune

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.

3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.

5. Si procede a norma dei precedenti commi per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'Amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

6. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta, ed assicura la collaborazione dell'Amministrazione comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.

7. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge.

Titolo VII GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'

Art. 71 Gestione economico-finanziaria e contabilità

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale.

2. Ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà ed uniformità del sistema finanziario e contabile, il Comune disciplina nel regolamento di contabilità l'organizzazione del servizio finanziario, l'istituzione del servizio di economato, l'istituzione del controllo di gestione, gli adempimenti relativi alla gestione del patrimonio comunale e le altre materie previste dalla legge.

3. Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio finanziario.

4. Nell'ambito dei documenti di programmazione finanziaria di cui al comma 1, il Consiglio comunale approva il programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio. Per la redazione del programma si applicano le norme stabilite dalle leggi vigenti in materia di opere pubbliche.

Art. 72 Il Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei conti, composto di tre membri, prescelti in conformità a quanto dispone l'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e di statuto, al loro incarico.

3. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dall'art. 14 del presente statuto. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.

4. Per l'esercizio delle loro funzioni i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

5. I revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio comunale.

6. Il Collegio dei Revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal terzo comma del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

Art. 73

Il rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. Il Collegio dei revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.

Titolo VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 74

Revisione dello statuto

1. L'entrata in vigore di nuove leggi in materia di ordinamento del Comune, recanti limiti e prerogative dell'autonomia e che disciplinano l'esercizio delle funzioni abroga le disposizioni del presente statuto con esse incompatibili. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore delle leggi suddette il Consiglio comunale procede all'adeguamento.

2. Tutte le modificazioni dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedure stabilite dall'art.6, co. 4 del d.lgs. 267/2000.

3. Trenta giorni prima dell'adunanza del Consiglio comunale le proposte di cui al precedente comma sono inviate in copia ai Consiglieri comunali e depositate presso la segreteria comunale

4. Le proposte di modifica che *riguardano i capi I, II, III del titolo III* sono sottoposte a consultazione secondo le modalità previste dall'art. 44.

5. Le proposte di modifica respinte dal Consiglio Comunale non possono essere rinnovate prima di un anno dalla data in cui sono state respinte. Se vengono ulteriormente rigettate, non possono essere ripresentate fin tanto che dura in carica il Consiglio Comunale che le ha esaminate.

Art. 75 Regolamenti

1. Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie entro *sei mesi* dalla loro entrata in vigore, salvo che lo statuto non preveda termini più brevi.

2. I regolamenti restano in vigore fino alla scadenza del termine previsto dallo statuto per il loro adeguamento.

3. Trascorso il termine suddetto, cessano di avere vigore le norme dei regolamenti che non sono stati adeguati divenute incompatibili con lo statuto.

4. I regolamenti da adottarsi in attuazione del presente statuto debbono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale entro due anni dalla data di entrata in vigore della relativa norma statutaria.

Art. 76 Entrata in vigore

1. Il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione all'Albo Pretorio.

4. Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

5. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.

